



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Amministratori

Atto monocratico n. 50 del 13/06/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE NEL PROCESSO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE PENALE DI TARANTO N. 173/2019 A CARICO DI DI. AN.. AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- a) in data 26/03/2019 veniva notificata a questo Ente atto di appello, assunto al protocollo al numero 6740, con il quale la Sig.ra Di. An., per il tramite del proprio legale Avv. Sonia D'Onofrio, ha impugnato la Sentenza n. 2269/2018 emessa dal Tribunale Penale di Taranto con la quale veniva condannata per i reati ascrittigli, oltre al pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, alle spese di costituzione di parte civile liquidate in € 2.500,00, oltre oneri di legge, se dovuti, nel procedimento penale a suo carico;
- b) con mail del 21/05/2019, l'Avv. Giuseppe Chielli, incaricato della difesa di questo Ente nel processo innanzi al Tribunale Penale di Taranto, giusto Decreto del Sindaco n. 76/2014, inviava Decreto di Citazione in giudizio in grado di Appello nel giudizio n. 2019/173 R.G. emesso dalla Corte d'Appello di Lecce Sez. distaccata di Taranto con il quale veniva fissata al 26/06/2019, la data per la trattazione dell'appello.

RAVVISATA la necessità di costituirsi quale parte civile nel processo d'appello in questione per la difesa di questo Ente contro l'imputata Di. An..

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'Avv. Giuseppe Chielli del Foro di Taranto, con studio in Palagianello alla Via Tateo n. 44.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *“...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante*



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”. Pocodopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- ◆ di costituirsi, quale parte civile, contro l'imputata Di. An. nel processo penale d'appello R.G.n. 173/2019, dinnanzi la Corte d'Appello di Lecce, Sez. di Taranto all'udienza del giorno 26/06/2019, conferendo al legale ampio mandato ad litem per la tutela degli interessi di questo Ente;
- ◆ di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'Avv. Giuseppe Chielli del Foro di Taranto, con studio in Palagianello alla Via Tateo n. 44;
- ◆ stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- ◆ stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

Lì, 13/06/2019

IL SINDACO

GUGLIOTTI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)